

Il regime IVA applicabile agli acconti è quello dell'operazione per la quale sono stati versati

Scritto da Interdata Cuzzola | 07/10/2022

Gli acconti vanno assoggettati al medesimo regime IVA applicabile all'operazione per la quale sono stati versati: è quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 488/2022, pubblicata lo scorso 5 ottobre.

Come è noto, l'art. 6, comma 4, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede che *“Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”*; il comma 5 prevede, inoltre, che *“L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo”*.

In sostanza, l'art. 6, comma 4, citato stabilisce che il pagamento di un acconto anteriormente al verificarsi degli eventi che fanno ritenere la cessione di beni o la prestazioni di servizi realizzata - e quindi la relativa imposta esigibile - per il corrispondente importo, costituisce ai fini dell'IVA momento di effettuazione della cessione o della prestazione di servizi e deve essere assoggettato ad imposta in base alle norme vigenti e alla situazione in essere al momento in cui il pagamento è effettuato. La norma introduce, pertanto, in presenza di acconti versati, un'anticipazione di ordine temporale rispetto all'applicazione dei criteri di determinazione del momento di effettuazione dell'operazione. Tale disposizione trova la sua razionale giustificazione - oltre che in finalità cautelari di natura fiscale - nella considerazione che, nel caso di anticipato versamento del corrispettivo, qualora l'acconto versato sia riferito a cessioni di beni o prestazioni di servizi già chiaramente e specificamente individuate, il contenuto economico dell'operazione è già, in tutto o in parte, realizzato (cfr. sentenza Corte di Giustizia 21 febbraio 2006 causa C-419/02).